



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa *
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 gennaio 2022
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

RILEVATO

- che il sig. [REDACTED] cittadino italiano dal novembre 2019 ed in precedenza titolare di regolare permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal 2014, ha esposto quanto segue:
 1. il suo nucleo familiare è composto dalla moglie, la sig.ra [REDACTED] sposata in data 27.07.2015 a [REDACTED] (Senegal) e la figlia [REDACTED] nata il 25.05.2016;
 2. la [REDACTED] e la figlia hanno fatto ingresso in Italia il 14.01.2021, ottenendo la carta familiare di cittadino dell'Unione Europea;
 3. il ricorrente lavora come operaio presso la società [REDACTED] dal 02.10.2006;
 4. la coniuge e la figlia non dispongono e non hanno disposto per i periodi oggetto di causa, né in Senegal, né altrove, di alcun reddito o proprietà: il sig. [REDACTED] ha provveduto interamente al loro sostentamento;
 5. il ricorrente, per gli anni oggetto di causa, ha percepito unicamente il reddito derivante da rapporto di lavoro;
 6. in data 17.12.2020, il ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento e pagamento degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) relativi alla moglie e alla figlia per i seguenti periodi:
 - dal 18.12.2015 al 25.06.2016 per la moglie, sig.ra [REDACTED] (CF. [REDACTED]) nata a [REDACTED] in Gambia nata l'8.9.1994;
 - dal 25.6.2016 al 31.10.2019, per la moglie, la sig.ra [REDACTED] e la figlia, [REDACTED] nata a [REDACTED] in Senegal il [REDACTED];
 7. tutte le domande sono state respinte con la motivazione "nucleo non autorizzato";
 8. in data 22.12.2020, presentava domanda di autorizzazione ANF all'Inps, anch'essa respinta in data 24.12.2020 con la motivazione "Non esiste convenzione con Senegal; pertanto, non necessita di alcuna autorizzazione";
 9. in data 25.01.2021 e 07.04.2021, il ricorrente proponeva ricorsi amministrativi avverso i rigetti ricevuti;
 10. in data 03.03.2021 e 14.04.2021, i ricorsi venivano tutti respinti con la motivazione "ai fini del diritto all'assegno al nucleo familiare (ANF) gli stranieri residenti in Italia possono includere nel proprio nucleo familiare la moglie ed i figli se residenti in Italia (Circolare INPS n. 12/1990); nel periodo di riferimento della prestazione, il ricorrente era cittadino straniero e i familiari per cui ha chiesto l'ANF risiedevano all'estero."
- che l'assegno per il nucleo familiare, ad avviso di parte ricorrente, doveva essere erogato sul mero presupposto della presenza del nucleo familiare a prescindere dal requisito della effettiva

su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.” (art. 44 comma 1 TU Immigrazione). Sicché, com'è noto, dovendo il giudice valutare la ammissibilità dell'azione sulla base della prospettazione della parte ricorrente, non può esservi dubbio che avendo la parte lamentato di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio da parte della P.A. a motivo della sua nazionalità, è sempre legittimata ad agire con il rimedio in esame a prescindere dalla circostanza che, in concreto, tale discriminazione sia o meno stata effettivamente posta in essere che si traduce, semmai, in un motivo di rigetto della domanda proposta;

- c) la richiesta del pagamento di una somma per rimuovere il comportamento discriminatorio non è esclusa in quanto l'art. 28 D. lgs. n. 150/11 testualmente recita *“5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.”*;
2. Sul merito della vertenza
- a) sussiste il presupposto per l'utilizzo dell'azione prevista dagli articoli 28 D. lgs n.150/11 ed art. 44 TU Immigrazione costituito dalla sussistenza di un comportamento “discriminatorio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. L'asserita discriminazione, infatti, consegue al rifiuto di erogare gli assegni per il nucleo familiare, residente all'estero, del lavoratore, sig. ██████████ nel periodo durante il quale egli era titolare di un permesso UE di lungo periodo e non ancora riconosciuti al ricorrente ai sensi della norma interna che prevede, ai fini della erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, il requisito della residenza in Italia solo per i familiari dei lavoratori stranieri e non per i familiari dei cittadini italiani;
- b) sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto il ricorrente rivendica il diritto soggettivo ed assoluto a non essere discriminato, come la Corte di Cassazione Sezioni Unite nella sentenza n.3670/11 ha correttamente sottolineato;
- c) le circostanze in fatto dedotte in ricorso sono pacifiche *inter partes* e documentate in atti;
- d) la legge n.153/88, ad avviso del giudicante, viola, nella parte in cui riserva un diverso trattamento ai cittadini italiani da una parte ed agli stranieri lungo soggiornanti dall'altra, quanto disposto dall'articolo 11 co. 1 e 4 della Direttiva 2003/109 CE secondo la quale *“il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale.... Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione social alle prestazioni essenziali.”* Tale direttiva, recepita dal legislatore italiano con l'art. 7 del D. lgs n.3/2007 che ha sostituito l'art. 9 del D. lgs. n. 286/98 stabilendo al comma 12 lettera c) che il lungo soggiornante *“può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale...salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale ”* non è stata sottoposta, nel processo di recepimento, dalla facoltà di deroga prevista dalla stessa, la quale non può certo ravvisarsi nella formulazione letterale dell'art. 2

dal momento che integrano una disparità di trattamento tra i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini italiani.” Ed ancora “ Nonostante il diverso avviso dell’INPS al riguardo, una tale disparità di trattamento non può essere giustificata dal fatto che i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro ospitante si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato, essendo tale giustificazione contraria all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 che, conformemente agli obiettivi di quest’ultima ricordati al punto 28 della presente sentenza, impone una parità di trattamento tra loro in materia di sicurezza sociale.” Per concludere “Ne consegue che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 osta a una disposizione come l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, secondo il quale non fanno parte del nucleo familiare di cui a tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, a meno che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 23 della presente sentenza, la Repubblica italiana abbia chiaramente espresso che intendeva avvalersi della deroga consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.”.

A quest’ultimo riguardo l’interpretazione fornita dall’INPS è stata chiaramente smentita dalla Corte di Giustizia nella citata pronuncia con la seguente argomentazione “Ebbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, ed è stato confermato in udienza dalla Repubblica italiana, che quest’ultima non ha espresso una tale intenzione in sede di recepimento della direttiva 2003/109 nel diritto nazionale. Infatti, le disposizioni dell’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988 sono state adottate molto prima del recepimento della direttiva 2003/109, effettuato con il decreto legislativo n. 3/2007, che ha incorporato le disposizioni di detta direttiva nel decreto legislativo n. 286/1988, il quale, al suo articolo 9, comma 12, lettera c), subordina l’accesso del titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata alle prestazioni di assistenza sociale e di sicurezza sociale alla condizione che tale titolare risieda effettivamente nel territorio nazionale, senza fare riferimento al luogo di residenza dei suoi familiari.” per statuire di conseguenza che “Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedono non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.”

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=48B3A08C73117E4704A069981CB8F25F?text=&docid=234323&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1484691>

- g) pertanto, ad avviso di questo Giudice, non vi è necessità di rimettere la questione al vaglio della Corte Costituzionale in quanto ormai le norme più sopra enunciate hanno un’efficacia

2. condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessive euro 2000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3. spese compensate fra il ricorrente e la società convenuta.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia il 21 febbraio 2022

IL GIUDICE DEL LAVORO